

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 19 luglio 2017

**Plenaria**

**126ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

STEFANO

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV, n. 15) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 11985/15 RGNR – n. 4994/16 RG GIP)***

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 14 giugno 2017 e proseguito nelle sedute del 5 e 12 luglio 2017.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra la propria proposta conclusiva, precisando preliminarmente che la stessa si articola in due parti, una specificamente incentrata sulla richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di cui al documento in titolo, e una seconda volta ad una ricostruzione più complessiva.

Nell'illustrare la prima parte, fa presente che risulta utile, ai fini della valutazione dell'occasionalità delle intercettazioni e del mutamento di direzione dell'atto di indagine, la telefonata del 9 marzo 2015 riportata nell'annotazione di Polizia tributaria di Verona del 20 ottobre 2015 con numero progressivo n. 207 (che non risulta tra quelle oggetto della richiesta di intercettazione in quanto la senatrice Bonfrisco non è un'interlocutrice). Evidenzia la nota della Polizia tributaria che, nel corso di tale conversazione, intercorrente tra gli indagati Zoccatelli e Bottacin, si sarebbe tra l'altro evidenziato «come i favori nei confronti della Bonfrisco da parte

dello Zoccatelli si siano estrinsecati anche nell'assunzione presso il CEV di persone dalla stessa segnalate».

Tale elemento risulta rilevante alla luce dell'accusa mossa alla senatrice Bonfrisco, in base alla quale, a fronte dell'attività svolta in sede parlamentare a favore del CEV in questione, si sarebbe riscontrato l'ottenimento, da parte della senatrice Bonfrisco, di una serie di vantaggi, quali il conseguimento di un contributo a sostegno della campagna elettorale di un esponente politico nelle elezioni amministrative per il Consiglio regionale del Veneto del 2015, il pagamento integrale di un soggiorno estivo in Costa Smeralda per la senatrice e altre quattro persone dal 10 al 24 agosto 2015 e infine l'assunzione, su richiesta di quest'ultima, di una persona alle dipendenze di una delle società del gruppo Zoccatelli (pagina 7 dell'ordinanza).

Alla stregua di tale quadro indicato dall'autorità giudiziaria, emerge che l'assunzione di una persona in una delle società del gruppo Zoccatelli costituisce uno degli elementi dell'impianto accusatorio e che pertanto la predetta conversazione telefonica del 9 marzo 2015 rendeva oggettivamente ravvisabile un profilo penalmente rilevante a carico della senatrice, con conseguente configurabilità di un mutamento di direzione dell'atto di indagine (alla stregua dei criteri indicati nelle sentenze della Corte costituzionale n. 390 del 2007 e n. 113 del 2010) e con obbligo quindi di sospendere immediatamente l'attività di captazione sull'utenza telefonica in questione e di chiedere eventualmente al Senato l'autorizzazione preventiva all'effettuazione delle intercettazioni sull'utenza *de qua*.

La circostanza che la formale trasmissione dei contenuti da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero sia avvenuta più di sette mesi dopo la telefonata, ossia con l'annotazione del 20 ottobre 2015, non costituisce un elemento in grado di modificare tale ricostruzione. In particolare, è plausibile che l'autorità giudiziaria sia stata immediatamente informata per le vie brevi dagli ufficiali di polizia giudiziaria in ordine ai contenuti della telefonata del 9 marzo 2015, che rendeva profilabile un'accusa a carico di una senatrice in carica e che quindi costituiva una circostanza troppo importante per non essere tempestivamente comunicata al magistrato. Occorre infatti evidenziare che i contatti informali tra polizia giudiziaria e pubblico ministero sono costanti e continui e si sovrappongono ai contatti di natura «formale» o scritta.

Peraltro, nell'ambito in cui si muove la Giunta, ossia quello delle immunità, non si compiono accertamenti, ma si utilizza il criterio della plausibilità per esperire un sindacato in ordine alle argomentazioni motivatorie del giudice, come evidenziato, peraltro, anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010 e in particolare ai punti 4, 5 e 6 della parte in diritto. Come è noto, la Giunta non può infatti utilizzare gli strumenti di accertamento a disposizione dell'autorità giudiziaria e, ad esempio, non può ascoltare come testimoni gli ufficiali di polizia giudiziaria per accertare se abbiano o meno informato tempestivamente il pubblico ministero della telefonata del 9 marzo 2015. L'unica valutazione devoluta alla Giunta è quindi quella della plausibilità e della verosimiglianza della rico-

struzione prospettata dal Giudice per le indagini preliminari nelle motivazioni dell'ordinanza.

E nel caso di specie non appare verosimile che il pubblico ministero abbia appreso del coinvolgimento nelle indagini della senatrice Bonfrisco ben 7 mesi dopo la telefonata del 9 marzo 2015 (ossia con la comunicazione scritta della polizia giudiziaria del 20 ottobre 2015), essendo invece plausibile che la polizia abbia immediatamente informato per le vie brevi lo stesso di tale circostanza così significativa.

Non è quindi plausibile, alla luce degli elementi fin qui prospettati, che le intercettazioni captate successivamente al 9 marzo 2015 siano occasionali e conseguentemente la richiesta di autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari in ordine alle stesse va respinta.

Relativamente alle intercettazioni in questione risulta inutile un esame alla luce del parametro della «necessità» dell'atto (alla stregua dei criteri enucleati nella sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010), atteso che come fin qui dimostrato, la non occasionalità delle captazioni determina la non autorizzabilità dell'utilizzo delle stesse nei confronti della senatrice Bonfrisco e conseguentemente il giudizio di necessità deve considerarsi per così dire «assorbito» nella valutazione della non fortuità. Il relatore ritiene utile precisare, per completezza istruttoria, che l'autorità giudiziaria nel caso di specie ha notificato all'interessata l'avviso di conclusione delle indagini del 29 maggio 2017 (depositato in Giunta dalla senatrice Bonfrisco).

Alla luce delle argomentazioni sulla non occasionalità delle intercettazioni, fin qui esposte, il relatore propone che venga respinta la richiesta di autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari per le 20 intercettazioni captate successivamente alla data del 9 marzo 2015 e che la stessa venga invece accolta per l'unica intercettazione anteriore a tale data, ossia quella del 26 febbraio 2015.

A prescindere dai profili inerenti alle intercettazioni e alla richiesta di autorizzazione in questione, il relatore ritiene utile soffermarsi, *ad abundantiam*, sulla circostanza che, nel caso di specie, il sindacato espletato dall'autorità giudiziaria sull'attività emendativa posta in essere in sede parlamentare dalla senatrice Bonfrisco costituisce un'indebita ingerenza in attività parlamentari poste in essere *intra moenia*, rispetto alle quali, peraltro, i voti e le opinioni espresse non possono formare oggetto di valutazione sotto il profilo penale.

È significativo a tale proposito rammentare che, pur con riferimento ad ambiti tematici di diversa natura, la Corte costituzionale nella sentenza n. 379 del 1996 ha rilevato che «l'attività posta in essere dai membri delle Camere (...) non può formare oggetto di attività inquisitiva del pubblico ministero, né di accertamento da parte del giudice». La giurisdizione penale, civile e amministrativa deve quindi fermarsi alle soglie delle Aule parlamentari, e non può in alcun modo espletare un accertamento su attività poste in essere in tali sedi che implicano valutazioni di natura politica, insindacabili in quanto tali e necessariamente libere nei fini politici da perseguire.

Il relatore si accinge a questo punto ad illustrare la seconda parte della propria proposta conclusiva, evidenziando che la sentenza n. 390 del 2007 è chiara nel senso che solo un rimedio interno al processo, o al limite un conflitto di attribuzioni, può sanzionare l'atto invasivo costituito dall'intercettazione captata nella consapevolezza della potenzialità di incappare nelle conversazioni di un parlamentare.

La soluzione della presente richiesta non potrebbe, quindi, essere altra che la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

Ma, si chiede il relatore, se occorra invece porsi il problema che la Giunta e il Senato possano pronunciarsi con un diniego per difendere l'attività parlamentare tipica. Si chiede da dove si desumono i confini dell'atto tipico.

Il magistrato è vincolato dal tenore della legge n. 140 del 2003: l'articolo 3, letto sistematicamente, parrebbe prescrivere che il giudice sia tenuto – non condividendola – a trasmettere alla Camera competente gli atti; tale lettura contribuisce a far sì che la «pregiudiziale parlamentare» eviti a monte violazioni delle immunità parlamentari in sede giurisdizionale.

Già in sede di Assemblea costituente si pose il problema della distinzione tra le condotte oggetto della garanzia del primo comma dell'articolo 68: a fronte della dizione proposta dalla Sottocommissione («... non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi ...»), l'onorevole Colitto sostenne che «mi sembra che le opinioni si esprimono ed i voti si danno» e tale versione entrò a far parte anche dell'emendamento Mortati poi effettivamente approvato. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 140 non «scioglie» l'endiadi «opinioni espresse e voti dati» quando recita che: «L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento».

L'articolo 3 della «legge Boato», in qualche modo, pare quindi coprire anche questo tipo di condotte, laddove fa riferimento ad «ogni altro atto parlamentare»: non sono soltanto le partecipazioni a deliberazioni o ad attività collegiali, ma anche le condotte che sono funzionali a quelle deliberazioni.

Il discrimine c'è, ma è assai sfumato, perché non sempre è chiaro quando il requisito del nesso funzionale può essere trasposto anche alle attività propedeutiche al voto: in altri termini, quando si tratta della «politica» nella sua ricaduta procedurale parlamentare (legislativa o non legislativa) e quando *tout court* della *politique politicienne*.

È discutibile che, sul punto, si possa applicare la giurisprudenza costituzionale sulla parallela norma esistente per i consiglieri regionali: dinanzi all'ordinanza del 2 febbraio 1994 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara, la Corte costituzionale – adita dalla Regione

Abruzzo con ricorso del 11 aprile 1994 – ritenne inapplicabile la guarentigia dell'articolo 122, quarto comma. Per i giudici di palazzo della Consulta, i fatti contestati in sede penale non attenevano all'esercizio della funzione consiliare tipica (nella specie, la funzione legislativa), ma erano meramente ad essa prodromici; si trattava di «comportamenti tenuti anteriormente all'avvio del procedimento legislativo e concretantesi in attività che il giudice penale assume essere state realizzate [...] al fine di consentire la percezione di contributi illeciti da parte di alcune imprese concessionarie» del servizio di trasporto pubblico locale. Alla stessa stregua, la Cassazione negò la guarentigia dell'articolo 122 della Costituzione ad un presidente di consiglio regionale, le cui presunte attività intimidatorie avevano orientato le nomine e le attività dell'amministrazione sanitaria campana: il fatto che quelle condotte potessero in astratto essere propeedeutiche ad interrogazioni od altri atti, suscettibili di votazione, nel relativo consiglio regionale, non bastò a convertire in attività politica una vicenda che si svolgeva tutta vistosamente all'interno delle coordinate del mero malaffare localistico.

La trasposizione è discutibile, proprio perché l'articolo 122 non reca, per i consiglieri regionali, la guarentigia contro gli atti invasivi contenuta invece, per i parlamentari, ai commi secondo (perquisizioni) e terzo (intercettazioni e sequestri di corrispondenza) dell'articolo 68 della Costituzione.

Sul punto, la giurisprudenza parlamentare non ha ricevuto né sostegno, né smentite dalla Corte costituzionale. È ad essa, quindi, e solo ad essa, che dobbiamo fare riferimento.

Due contrastanti precedenti indicano, in proposito, un discrimine: ambedue hanno riguardato la Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati. Essa, nella quinta legislatura, approvò il Doc. IV, n. 136-B (relatore Vassalli), in cui si affermò la sussistenza dell'insindacabilità in ordine all'accusa secondo cui un deputato avrebbe accettato denaro per presentare due proposte di legge. La Giunta, decidendo a maggioranza, evidenziava che, pur essendo oggetto di interesse dell'autorità giudiziaria non tanto le proposte di legge quanto atti e comportamenti che le avrebbero precedute, ciò non di meno sussisteva egualmente l'immunità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione in quanto in caso contrario «si affermerebbe la legittimità del sindacato giurisdizionale sull'attività politica del parlamentare e precisamente sul processo di formazione della sua volontà, sulle motivazioni che lo hanno indotto o hanno concorso a indurlo ad esercitare in un determinato modo o per il conseguimento di uno specifico fine le proprie funzioni tipiche di iniziativa di proposte di legge». Per questi motivi si affermava che l'immunità citata riguardava «non soltanto l'attività parlamentare tipica ma anche quella che si ponga come inscindibilmente collegata e strumentale rispetto alla prima, tanto da costituire l'antecedente o un momento di formazione o addirittura la motivazione».

Nell'opposta decisione della Giunta della Camera intervenuta nel corso della sesta legislatura (Doc. IV n. 75-A, relatore Benedetti) la

Giunta proponeva di concedere l'autorizzazione nei confronti di un deputato che avrebbe accettato denaro per ritardare l'approvazione di una legge: in tal modo si sosteneva che «l'irresponsabilità copre qualsiasi attività preparatoria che della funzione parlamentare tipica costituisca motivazione o premessa, seppur indiretta e lontana, purché sempre riconducibile al quadro costituzionale, ai contenuti che il programma politico della Costituzione tende a realizzare (...) è pertanto evidente che va rifiutata tutela costituzionale all'accettazione di denaro o altri beni materiali o alla relativa promessa che intervenga a condizionare il compimento di un atto parlamentare tipico».

Nella sesta legislatura la decisione in cui la Giunta concesse l'autorizzazione riguardava proprio un caso di corruzione «propria»: si contestava, di fatto, al parlamentare un atto del suo ufficio e quindi tipico dell'esercizio delle sue funzioni. Affermare che sussiste tutela costituzionale allorché la decisione del parlamentare diventi oggetto di un *pactum sceleris* (anche quando essa venisse negoziata senza corrispettivo), significherebbe violare la *ratio* ispiratrice della norma costituzionale, diretta a garantire la libertà e la sovranità delle decisioni prese da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Peraltro, discostarsi da questo fatto (invero piuttosto definito e perciò assai limitato) per estendere il procedimento penale all'attività procedurale – che lo contorna o ne è propedeutica (come l'ostruzionismo, il contribuire all'accelerazione dell'*iter*, eccetera) – rischia di ledere principi, ancora più assoluti della prerogativa parlamentare.

Salvi i margini entro cui opera il tentativo di reato, far «retroagire» la fase iniziale dell'incriminabilità alle condotte informali di cui la politica e la procedura parlamentare sono piene, rischia seriamente di attentare al *cogitationis nemo patitur poenam*. Ciò è ancora più evidente quando si parli degli altri «atti tipici» in cui si estrinsechi la funzione di «espressione dell'opinione», tutelata dal primo comma dell'articolo 68: si tratta sotto il profilo costituzionalistico di un'immunità funzionale assoluta che impedisce al giudice di procedere, riservando eventuali sanzioni alle procedure parlamentari interne. La sentenza della Corte costituzionale del 17 ottobre-2 novembre 1996, n. 379, a tal proposito, ha riconosciuto con la massima cogenza la non interferenza dell'autorità giudiziaria civile o penale in rapporto a comportamenti aventi una natura squisitamente funzionale alla garanzia del libero agire del Parlamento nell'ambito suo proprio, e nell'esauritiva capacità classificatoria del regolamento parlamentare ha fatto rientrare sicuramente una fattispecie analoga, per tipicità, a quella in questione: «l'insuscettibilità del diritto di voto in Parlamento e, più in generale, dei diritti connessi allo *status* di parlamentare di esser sottoposti alla tutela della autorità giudiziaria ordinaria, civile o penale, in ogni caso momento essenziale dell'equilibrio tra i poteri dello Stato voluto dalla Costituzione» (Doc. IV-ter, n. 4-A della XIV legislatura).

Lo scandalo del *cash for amendments*, *cash for honours*, *cash for votes*, *cash for questions* o *cash for influence*, nella patria del parlamentarismo, vede operare la sanzione nell'ordinamento interno della stessa Ca-

mera di appartenenza, sotto il profilo disciplinare. A Westminster, la precettistica parlamentare è ricca ed affida alla disciplina interna alle Camere una sempre più minuziosa casistica sanzionatoria, che segue le procedure del *contempt of the House* e l'istruttoria degli *Standard Committees*. Il Rapporto Nolan del 1998 le ha enunciate sia in rapporto alle consulenze retribuite dei parlamentari con soggetti esterni, sia anche in rapporto ad «ogni accordo contrattuale con un corpo esterno, che controlli o limiti la completa indipendenza del parlamentare e la sua libertà di azione in Parlamento»: ciò avviene richiamando una risoluzione del 1947 che giudicava tali condotte «non conformi alla dignità del parlamento, con i doveri del parlamentare verso i suoi elettori e con il mantenimento del »*privilege of freedom of speech*« (p. 24)».

«La natura volontaria di ogni azione messa in atto da un membro del Parlamento è importante», dice Nolan. La conclusione del rapporto Nolan è duplice: da un lato «nessun corpo estraneo può utilizzare un accordo finanziario con un parlamentare per assicurarsi una particolare azione parlamentare»; dall'altro lato, commetterebbe una violazione del diritto parlamentare anche il membro della Camera che si collocasse in una situazione tale da essere influenzato impropriamente nella sua libera volontà (pagina 26). Non importa, ai presenti fini, definire esattamente la sanzione che rischiano i primi («*contempt of Parliament ... agreement certainly not entitled [to be used] as an instrument by which it controls or seek to control the conduct of a Member*») ed i secondi (*offence* è «*to accept a bribe*», il resto è «*lesser misdemeanour*», con ricadute disciplinari minori). Quel che qui interessa è che i codici deontologici presuppongono una differenza tra *misconduct* e *corruption* e che di tale differenza, in sede parlamentare, è giudice la stessa Camera di appartenenza.

Il fatto che la cultura anglosassone, in via di principio, risolva la tensione con il *Bill of Rights* prevalentemente mediante una disciplina deontologica interna alle Camere, non significa – ovviamente – che altri ordinamenti non possano ricorrere anche o soprattutto alla strumentazione sanzionatoria dell'ordinamento esterno. In Italia, dopo che per decenni è stato controverso se la fattispecie penale si integrasse a prescindere dall'atto tipico che ricade sotto la guarentigia (vedi le citate relazioni Vassalli e Benedetti alle rispettive Giunte immunitarie dei due rami del Parlamento), la sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 1994 non può dirsi una pronuncia vincolante per il Parlamento, perché atteneva ad un consiglio regionale.

Il Parlamento ha un potere di declaratoria sulla stessa riconducibilità alla guarentigia dell'atto asseritamente tipico, dopo la sentenza n. 1150 del 1988 e le sentenze nn. 10 ed 11 del 2000. Il meccanismo conflittistico assicura al giudice una modalità con cui sormontare quella declaratoria, rivolgendosi alla Corte costituzionale: quindi, dinanzi al diniego di autorizzazione che questa Giunta dovesse decidere, ci sarà una sede che dirimerà definitivamente la controversia.

Il relatore sottolinea che è necessario che ne siano tutti avveduti e che, con questa consapevolezza, si voti la proposta relativa.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), pur esprimendo apprezzamento per la proposta conclusiva illustrata dal relatore – anche per l'ampiezza delle riflessioni che offre alla valutazione della Giunta – ritiene tuttavia che sia da espungere tutta la seconda parte della stessa proposta, in quanto completamente ultronea rispetto all'oggetto della richiesta di autorizzazione in esame.

A suo avviso, dovrebbe essere sottolineato il comportamento inaccettabile di alcune Procure della Repubblica che, come nel caso in esame, decidono di proseguire, anziché sospendere, lo svolgimento di intercettazioni quando esse colpiscono parlamentari. Pertanto, reputa che la Giunta debba, anche in occasione della vicenda che riguarda la senatrice Bonfrisco, richiamare e difendere le guarentigie costituzionali riconosciute ai parlamentari.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) evidenzia che nella vicenda che interessa la senatrice Bonfrisco emerge un chiaro esempio di abuso nell'utilizzo dello strumento delle intercettazioni, a dimostrazione che si è perseguiti proprio perché si riveste la carica di parlamentare. È altresì grave che la stessa attività parlamentare – nelle diverse forme con cui viene esercitata – sia criminalizzata, avallando l'inaccettabile tendenza da parte dell'autorità giudiziaria di sindacare le opinioni espresse e i voti dati nel libero estrinsecarsi della attività di un parlamentare.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, occorre denunciare gli straripamenti e le invasioni di campo che una certa parte della magistratura compie nei confronti del libero esercizio delle azioni dei membri del Parlamento.

Il senatore D'ASCOLA (*AP-CpE-NCD*), dopo aver in via preliminare effettuato una distinzione tra le tre categorie di *fumus persecutionis* elaborate dalla dottrina – ossia il *fumus* cosiddetto «limite», quello di tipo soggettivo ed infine quello di tipo oggettivo – rileva che nel caso di specie la circostanza del deposito degli atti, effettuato dal pubblico ministero pochi giorni dopo l'invio della richiesta di autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari all'utilizzo di intercettazioni – e a prescindere quindi dal pronunciamento del Senato su tale richiesta – costituisce un indice sintomatico della configurabilità nel caso di specie del *fumus* di tipo soggettivo, ravvisabile quando i tempi e i modi scelti per l'esercizio dell'azione penale siano tali da lasciare emergere un sospetto, appunto un *fumus persecutionis*. Il pubblico ministero, se avesse agito correttamente, avrebbe dovuto ritardare il deposito degli atti, che costituisce un atto propedeutico dell'esercizio dell'azione penale e attendere quindi, prima di effettuare lo stesso, il pronunciamento del Senato sull'istanza di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni formulata dal Giudice per le indagini preliminari.



Precisa poi, sul piano generale, di non condividere la ricostruzione e i parametri enucleati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale rispetto alla tematica della occasionalità delle intercettazioni con le quali si captano, sia pure su utenze di terzi, conversazioni di parlamentari.

Dichiara infine di condividere la proposta conclusiva illustrata dal relatore Buemi.

Il senatore AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*) concorda con le considerazioni espresse dal senatore D'Ascola circa la configurabilità nel caso di specie di un *fumus persecutionis*, atteso che il PM ha effettuato il deposito degli atti pochi giorni dopo l'invio di una richiesta di utilizzo alle intercettazioni da parte del GIP e conseguentemente senza attendere il pronunciamento del Senato su tale istanza.

Evidenzia poi che nel caso di specie tutte le intercettazioni su utenze di terzi erano finalizzate a captare in modo indebito conversazioni tra costoro e la senatrice Bonfrisco, sottolineando peraltro che proprio da tali conversazioni emerge in maniera chiara l'assoluta infondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata, atteso che l'interessata ha tentato in ogni modo di pagare il soggiorno in Costa Smeralda.

Precisa peraltro che nel caso di specie le intercettazioni non servivano a dimostrare la tesi accusatoria, atteso che gli inquirenti avrebbero potuto accertare il mancato pagamento del soggiorno dal semplice riscontro delle fatture del villaggio turistico, evitando quindi l'effettuazione di intercettazioni che hanno il solo scopo di creare uno *strepitus fori* e un clamore mediatico.

Sottolinea poi che nel caso di specie il pubblico ministero ha tentato di «criminalizzare» un'attività parlamentare, che per sua stessa natura non può che essere libera e insindacabile, evidenziando altresì i pericoli per le garanzie parlamentari derivanti da tale erronea impostazione.

Dopo aver prospettato l'opportunità che il relatore riformuli la propria proposta conclusiva – diniegando in particolare l'autorizzazione all'utilizzo anche per la prima intercettazione del 26 febbraio 2015 – precisa che voterà comunque a favore della stessa, anche qualora il relatore non accogliesse tale suggerimento.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) rileva preliminarmente che il relatore, nella seconda parte della propria proposta conclusiva, ha ampliato eccessivamente i contorni della vicenda, che vanno invece circoscritti alla richiesta di utilizzo delle ventuno intercettazioni di cui al documento in esame.

Precisa poi che qualora un senatore non condividesse i parametri e le ricostruzioni prospettate dalla Corte costituzionale in relazione alle intercettazioni su utenze di terzi, dovrebbe per coerenza presentare appositi disegni di legge, anche di natura costituzionale, atti a modificare la disciplina vigente in ordine a tali profili.

Evidenzia che la valutazione a cui è chiamata la Giunta non può riguardare il contenuto della vicenda, che va analizzato esclusivamente in

sede processuale. La Giunta deve invece limitarsi a valutare la fortuità delle intercettazioni, che nel caso di specie appare sicuramente configurabile, anche in considerazione al numero limitato delle stesse rispetto alla mole di captazioni effettuate nella stessa indagine.

Sottolinea peraltro che in alcune intercettazioni emergono anche elementi a difesa della senatrice e che quindi la mancata concessione dell'autorizzazione all'utilizzo delle stesse precluderebbe al giudice la facoltà di valutare tali elementi difensivi.

Rispetto all'opinione espressa dal senatore D'Ascola riguardo all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, evidenzia che la stessa risulta non condivisibile in quanto errata, atteso che il deposito degli atti non comporta alcuna decisione definitiva da parte del pubblico ministero in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio. Sottolinea infatti che anche dopo il deposito degli atti lo stesso pubblico ministero può ancora richiedere l'archiviazione ed altresì che possono ancora essere compiute ulteriori attività istruttorie, quali ad esempio l'acquisizione di dichiarazioni spontanee.

Conclude il proprio intervento dichiarando di non condividere la proposta illustrata dal relatore Buemi e prospettando quindi la necessità che venga concessa l'autorizzazione all'utilizzo di tutte le ventuno captazioni telefoniche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,15.*